

COMUNE DI TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

Art. 1; Ambito e scopo del regolamento.

CAPO I: Occupazioni e relative concessioni o autorizzazioni

SEZIONE I: Occupazioni e concessioni in genere

Art. 2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3: Richiesta di occupazione

Art. 4: Occupazione d'urgenza

Art. 5: Istruttoria dell'istanza

Art. 6: Contenuto e rilascio della concessione-deposito cauzionale

Art. 7: Titolarità della concessione

Art. 8: Rinnovo e disdetta della concessione

Art. 9: Obblighi del concessionario

Art. 10: Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 11: Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

Art. 12: Corrispettivo per uso di beni comunali

Art. 13: Limiti delle occupazioni

Art. 14: Modalità d'uso dell'area in concessione

Art. 15: Canone di concessione

SEZIONE II : Occupazioni di tipo particolare

Art. 16: Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 17: Esposizione di merce

Art. 18: Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Art. 19: Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

Art. 20: Occupazioni con autovetture

CAPO II : Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

- Art.21 : Applicazione della tassa
- Art .22: Oggetto della tassa
- Art.23: Soggetto attivo
- Art.24: Soggetto passivo
- Art.25: Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale
- Art.26: Commisurazione e determinazione della tassa
- Art.27: Denuncia
- Art .28: Versamento della tassa
- Art.29: Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
- Art.30: Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni
- Art. 31 Passi carrabili: esenzioni.
- Art.32: Sanzioni
- Art.33: Affrancazione della tassa
- Art.34: Il funzionario responsabile
- Art.35: Rinvio ad altre disposizioni
- Art.36: Norma transitoria
- Art.37: Entrata in vigore
- Art:38: Abrogazione di precedenti disposizioni

ART. 1: ambito e scopo del regolamento

1: il presente regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n°507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

2: agli effetti del presente regolamento, per "tassa" si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo precitato.

CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

SEZIONE I: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE

ART.2 occupazione di spazi e aree pubbliche

1: qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Pertanto, le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte entro il termine concesso, sono da considerarsi abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.

2: le occupazioni possono riguardare il suolo il soprasuolo o il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee.

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore a un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno;

3: Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4: Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate permanenti occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana.

Sono considerate temporanee :

a) - le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b) - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20 per cento.

Art. 3: Richiesta di occupazione

1: Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla Amministrazione comunale; in caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, al fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2: La domanda, redatta in carta legale, deve contenere :

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione **esatta** del tratto di arca pubblica che si chiede di occupare;
- c) l'oggetto dell'**occupazione**, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende **eventualmente** eseguire, le modalità d'uso e il tempo per il quale è richiesta l'occupazione ;
- d) la **sottoscrizione** dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se **richiesto** dal Comune.

3: La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dalla occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa . Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

4: In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti speciali di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18.

Art. 4: Occupazione d'urgenza

1: E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che - provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte. .

Art. 5 : Istruttoria della istanza

1; L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza da inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Uffici comunali interessati e delle Commissioni Comunali competenti.

2: Il responsabile dell'istruttoria ed i tempi entro i quali provvedervi, sono quelli precisati nel Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 6: Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1: In base al risultato della istruttoria di cui al precedente art. 5, l'Amministrazione Comunale rilascia o nega la concessione.

2: L'atto di concessione deve riportare oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

3: La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Municipale, qualora la richiedano l'importanza e la durata della occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4: L'Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5: Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, e trasmessa all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

6: Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;

c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

7: Lo svincolo del deposito è vincolato al nulla osta del Comune.

8: In caso di diniego, sono comunicati al richiedente con atto formale, i motivi del diniego medesimo nei termini previsti dal vigente Regolamento sul procedimento amministrativo;

9: In ogni caso viene negato il rilascio o il rinnovo della concessione quando il richiedente abbia, per lo stesso titolo, pendenze con il Comune di Treviglio.

10: Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente di ottenere soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.

Art. 7: Titolarità della concessione

1: La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione:

2: E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3: Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata. Nel caso di successione, poiché si verifica una doppia imposizione per lo stesso periodo, la tassa dovuta dal secondo concessionario deve essere rapportata al periodo di utilizzo.

4: Nei casi:

* di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte quando l'insegna commerciale occupante lo spazio pubblico rimanga inalterata;

* del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile;

* non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al terzo comma, fermo restando l'obbligo della denuncia di variazione della titolarità ai fini della tassa. Qualora il concessionario non comunichi la variazione entro quattro mesi, la stessa occupazione si considererà abusiva e si applicherà una maggiorazione del 20% sulla tariffa dovuta ai sensi dell' art. 2-quarto comma- lettera b) del presente regolamento.

Art. 8: Rinnovo e disdetta della concessione

1: Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta alla Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2: Il concessionario può recedere anticipatamente dalla concessione nei termini di cui al primo comma. Qualora tale disdetta non dipenda da cause di forza maggiore, la tassa versata e l'eventuale canone di concessione applicato non saranno restituiti.

Art 9: Obblighi del concessionario

1 : Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione,

2: Il concessionario oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti.
- c) di provvedere a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 6, comma 6.

Art. 10: Modifica, sospensione e revoca della concessione

1: Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere nessun indennizzo.

2: La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

3: Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4: La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 11: Decadenza della concessione e della autorizzazione

1 : Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
- b) per mancato pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;
- d) per violazione delle norme di cui all'art. 7 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene , oggetto dell'occupazione;
- e) per uso diverso dall'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2: La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione , nemmeno parziale, della tassa versata, ne esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Art. 12: Corrispettivo per uso di beni comunali

1: L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.

2: L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 13: Limiti delle occupazioni

- 1: Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
- 2: Fuori dei centri abitati la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita nella fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al comma 1 »
- 3: Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2.00. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione delle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il traffico pedonale.
- 4: All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale individuate ai sensi del Codice della Strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice medesimo, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del presente comma sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano effettuate in modo ricorrente, antecedente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada.
- 5: All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

Art. 14: Modalità d'uso dell'arca in concessione

1: Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2: Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità

3: I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

Art. 15: Canone di Concessione

1: Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

2: Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Municipale.

3: Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

SEZIONE II : OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

Art. 16: Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1: La concessione e la disciplina dei posteggi nei mercati rionali, all'aperto e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, dei piccoli animali e del mercato coperto sono regolate dai rispettivi regolamenti speciali.

2: Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dall'Ufficio comunale Commercio e Polizia Amministrativa ed effettuate dal Comando Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3: Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, da effettuarsi con il versamento diretto ai sensi dell'art. 27, comma 5, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

4: E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Art. 17: Esposizione di merce

1: L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, e soggetta a concessione comunale.

Art. 18: Mestieri girovagli e mestieri artistici.

1: Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo (art. 123 Regolamento Polizia Urbana).

Art. 19: Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo.

1: Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 20: Occupazioni con autovetture. (Soppresso con delibera C.C. n° 28 del 28.05.1996)

CAPO II
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

Art. 21: Applicazione della tassa.

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Treviglio in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento
2. l'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione ai sensi dell'art. 15.
- 2 BIS. Dal pagamento della TOSAP vengono dedotti gli importi corrisposti per la medesima occupazione a titolo di canoni concessori.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.

Art. 22: Oggetto della tassa.

Costituiscono oggetto tassabile;

a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono pertanto, soggette alla tassa anche le occupazioni insistenti sui cavi irrigui ubicati sia nel territorio del Comune di Treviglio che in quello di altri comuni, in quanto facenti parte del demanio indisponibile.

b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) , nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio,

d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 23: Soggetto attivo.

1. per le occupazioni indicate nell'articolo 21, realizzate nel territorio del Comune di Treviglio, la tassa è dovuta al Comune medesimo,
2. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Treviglio appartiene alla classe IV.

Art. 24: Soggetto passivo.

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art 25: Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 22 sono classificati in tre categorie.
3. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, è pubblicato per 15 gg. nell'albo pretorio ed è altresì esposto negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

La deliberazione di classificazione è allegata al presente Regolamento (ali. A), del quale costituisce parte integrante.

4. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adattarsi con le modalità di cui al comma stesso.

Art 26: Commisurazione e determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

In particolare:

a) l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;

b) analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni o simili

2. Ai fini della commisurazione della tassa, si considerano quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto della occupazione in tassazione.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, insistenti ciascuna su area pubblica distinta, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.

3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

4. Per gli anni successivi al 1994 la tassa è determinata in base alle misure tariffarie stabilite con deliberazione della Giunta Municipale e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

5. La deliberazione che stabilisce le tariffe e le riduzioni facoltative della tassa è allegata al presente regolamento (all. B) quale parte integrante del medesimo.

6. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8, del D. Lgs. n. 507/1993 la tassa è determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di 1 metro.

7. La tassa relativa alle occupazioni temporanee è graduata anche in rapporto alla durata dell'occupazione medesima, come segue:

- occupazione di durata fino a 6 ore: tariffa ridotta del 50%;
- occupazione di durata da 6 ore a 12 ore: tariffa ridotta del 25%;
- occupazione per più di 12 ore; tariffa intera.

Art. 27: Denuncia.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare all' Ufficio Comunale " Tributi", apposita denuncia ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalle legge e dal presente regolamento.
2. L' obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione della tassa, sempreche non si siano verificate variazioni nella occupazione, determinanti un diverso ammontare del tributo.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, comportanti variazioni in aumento verificatasi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni.

Art. 28: Versamento della tassa.

1. Il versamento della tassa è effettuata mediante c/c postale intestato al Comune di Treviglio, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 5 e 6.
 2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
 3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
- 3 BIS. La tassa, se di importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima (art. 95 Legge 29.03.1995 , n° 95 di conversione del D.L. n° 26 del 31/01/1995)
4. Per le occupazioni di cui all'art. 27, comma 3, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia.
 5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad atti di autorizzazione, la tassa può essere versata direttamente a mani di un

incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione.

7. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 12,00 per le occupazioni permanenti, ed € 3,00 per le occupazioni temporanee (importo comprensivo della eventuale tassa rifiuti solidi urbani giornaliera). Gli importi dei versamenti sono arrotondati all'euro, per difetto se la frazione risulta inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se risulta superiore a detto importo.

8. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.

Art. 29: Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva.

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo tramite l'Ufficio Tributi se trattasi di occupazioni permanenti, e tramite la Polizia Municipale se trattasi di occupazioni temporanee, ovvero di occupazioni comportanti il versamento diretto di cui all'art. 28, comma 5.

2. L'Ufficio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'art. 24 del regolamento comunale di contabilità.

3. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile di cui all'art. 33 del presente regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge o di regolamento.

Art. 30: Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni.

1. Oltre le esenzioni previste dall'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993 , n. 507, sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni di pronto intervento, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, di durata non superiore a 3 ore

2. Qualora le manifestazioni, di cui al comma 1, punto a) prevedano per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, anche attività di vendita o somministrazione, la tassa è ridotta al 20%.

3. Inoltre la Giunta Municipale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.

4. La tassa non si applica per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 22, let. d) del presente regolamento.

5. Con decorrenza 1° gennaio 1997 viene soppressa l'applicazione della tassa sui passi carrabili.

6. Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N° 460 del 4.12.1997 sono esentate dal pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche le occupazioni di suolo pubblico realizzate dalle ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

Per le manifestazioni culturali, sportive, ricreative ritenute di particolare riconosciuto interesse per la comunità locale l'Amministrazione Comunale concede il proprio patrocinio ed a tal fine stipula con i soggetti coinvolti apposita convenzione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale, nella quale vengono disciplinate le modalità dello svolgimento della manifestazione e la sua durata. Tali manifestazioni possono essere esonerate dal pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, oppure assoggettate al pagamento dell'importo definito in convenzione.

A tal fine il richiedente è tenuto a presentare, a corredo della richiesta, un bilancio di previsione riferito all'iniziativa stessa.

Art. 31: Passi carrabili: esenzione. (Soppresso con delibera C.C. n° 28 del 28.05.1996)

1: La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi una opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (art.44, comma 7, Digs 507/93).

Art. 32: Sanzioni.

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice Stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.
3. Le altre violazioni sono punite a norma degli arti. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.
4. La percentuale annua degli interessi è determinata dal Comune in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

Art. 33: Affrancazione della tassa

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D.lgs 15/11/1993, n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda del contribuente.
2. La domanda, presentata all'Ufficio Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, semprechè sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. Qualora, successivamente alla affrancazione, vengono apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggiore ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

Art. 34: Il funzionario responsabile.

La Giunta Municipale designa, quale Responsabile per le funzioni e i poteri di cui all'art. 54 del D. Lgs 15/1 1/1993 n. 507, un funzionario appartenente al Settore Programmazione e Bilancio-Tributi. Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto funzionario la sola applicazione della tassa ed il versamento diretto per le occupazioni temporanee , ed i relativi controlli; tale responsabilità viene attribuita al funzionario del Settore che è competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del presente regolamento.

Art. 35: Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito regolamento.

Art. 36: Norma transitoria.

1. Per le occupazioni in atto alla data in entrata in vigore del presente regolamento, i titolari della relativa concessione o autorizzazione dovranno corrispondere, per il periodo di tassazione in corso, il canone di concessione di cui all'ari. 15, se stabilito dalla Giunta Municipale.

Art. 37: Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'ari. 25 di presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° Gennaio 1994.

Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore taxa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

Art. 38: Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente Regolamento per l'applicazione della taxa occupazione spazi e relativi allegati, nonché tutte le disposizioni, regolamentari contrarie ed incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Le Strade, gli spazi ed aree pubbliche sono classificati, a seconda dell'importanza, in tre categorie:

CATEGORIA PRIMA

Tutte le strade, vie, piazze, viali e simili delimitati dal seguente perimetro:

A SUD linea ferroviaria Milano-Venezia con inizio dal collegamento ferroviario Stazione Centrale -Stazione Ovest fino al sovrappasso sulla ferrovia di via Caravaggio.

A EST da via Caravaggio all'altezza del sovrappasso sulla ferrovia Milano-Venezia, viale Carlo Porta, Viale Parini, Viale Manzoni.

A NORD Viale Manzoni, Largo Dante Alighieri, Viale Col di Lana, Viale Ortigara, Largo Vittorio Emanuele e via Cassani inclusi fino al sovrappasso della ferrovia Milano-Bergamo.

A OVEST dal sovrappasso della ferrovia Milano-Bergamo fino al piazzale Mazzini compreso, collegamento ferroviario Treviglio Ovest - Treviglio Centrale.

CATEGORIA SECONDA

Le vie e le piazze al di fuori del perimetro sopradescritto, oltre le occupazioni su beni demaniali indisponibili ubicati in altri Comuni.

CATEGORIA TERZA

Occupazioni su cavi irrigui ubicati in terreni agricoli in zona periferica che colleghino i fondi fra loro.